



Decreto-legge Milleproroghe

Nota di lettura delle norme di interesse degli enti locali

Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Roma, 2 marzo 2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"

Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

<p>1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>É prorogata al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dopo l'entrata del DL 101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125/2013;</p>
<p>3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».</p>	<p>É prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilità da parte delle Province di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi. Si osserva che la disposizione può considerarsi riferita anche alle Città Metropolitane che, alla data del 1° gennaio 2015, in base alla legge n. 56/2014, sono subentrate alle Province omonime e succedute ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni, ed in considerazione del fatto che la stessa disposizione ha costituito, anche per le Città Metropolitane, la base giuridica delle precedenti proroghe dei contratti a tempo determinato ex articolo 1, comma 6, del dl n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015 e articolo 1, comma 9, del dl n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 5 febbraio 2016.</p>
<p>9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».</p>	<p>Sono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato delle Città Metropolitane per lo svolgimento delle funzioni relative ai Centri per l'impiego.</p>
<p>15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa di personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme</p>	<p>Il comma stabilisce che le Regioni e gli Enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, dl n. 16/2014, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate - ai sensi del medesimo articolo 4, co. 1 e nel rispetto dei vincoli ivi previsti - per un periodo non superiore a cinque anni. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di</p>

<p>indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.</p>	<p>spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Regioni ed Enti locali dovranno dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.</p>
<p>Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)</p>	
<p>1. All'articolo 18, comma 8-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale gli enti locali possono effettuare pagamenti, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, nell'ambito degli interventi di edilizia scolastica previsti dall'art. 8 del dl 69 del 2013 (cd. Decreto del fare).</p>
<p>2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2017 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola pubblica.</p>
<p>2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.</p>	<p>La norma stabilisce al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta lettera a). Tali adempimenti - quali stabiliti nella norma richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, altre disposizioni).</p> <p>Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).</p>
<p>Art. 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno)</p>	
<p>4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui</p>	<p>Viene ulteriormente prorogata la procedura attraverso la quale il</p>

<p>all'articolo 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.</p>	<p>prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini di legge, introdotta provvisoriamente nel 2005 e poi sempre rinnovata (articolo 1, comma 1-<i>bis</i>, del dl n. 314 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005)</p>
<p>6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-<i>ter</i>, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.</p>	<p>E' differito al 31 dicembre 2017 l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Piccoli Comuni;</p>
<p>10. All'articolo 4, comma 6-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».</p>	<p>Sono prorogate al 2017 le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012. Sono altresì prorogate al 2017 le modalità, già in essere nel 2016, di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna.</p>
<p>11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p>	<p>E' differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017. Viene di conseguenza abrogata la norma che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 2017 (comma 454 della Legge di Bilancio 2017).</p>
<p>11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2017 (dunque di un anno) il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.</p> <p>La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1).</p> <p>Esso pose un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall'articolo 4, comma 2-<i>bis</i> del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.</p> <p>Si tratta, in particolare, delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con oltre 25 posti letto; ▪ esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); ▪ in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario

	<p>biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).</p>
<p>11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, non conseguendo all'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2009, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo.</p>	<p>Il comma 11-septies proroga al 30 aprile 2017 il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, hanno presentato il relativo piano di riequilibrio oltre i termini di legge e non hanno dunque conseguito l'accoglimento del piano stesso a norma dell'articolo 243-quater, comma 3 del Decreto legislativo n. 267 del 2000. Si precisa, inoltre, che i termini cui si fa riferimento per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono stabiliti dal comma 5 del predetto articolo 243-bis (90 giorni) e all'articolo 2, comma 5-bis, del DL n. 78 del 2015 (per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2014 e che non hanno presentato il relativo piano entro 90 giorni tale norma riconosce la possibilità procedere alla presentazione del piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015).</p> <p>La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto.</p> <p>La più favorevole facoltà ora concessa è tuttavia, subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale.</p> <p>Inoltre, nelle more del termine del 30 aprile 2017 e fino alla conclusione della relativa procedura, non si applica il comma 7 dell'articolo 243-quater del TUEL, per quanto riguarda l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Sono dunque sospese le procedure eventualmente avviate ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 243-quater</p>
<p>Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)</p>	
<p>5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui</p>	<p>Si prevede, per i comuni inclusi nell'area sismica individuata dal DL Terremoto n.189/2016, una proroga di 24 mesi del termine entro il quale le regioni sono autorizzate ad emettere i bandi per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale qualora gli enti locali</p>

<p>all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.</p>	<p>interessati non abbiano identificato la stazione appaltante o nel caso in cui la stessa stazione non abbia provveduto ad emetterlo.</p>
<p>8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione.</p> <p>Nel corso dell'esame da parte del Parlamento è stato specificato che la proroga riguarda solo le amministrazioni interessate, <u>che non avevano provveduto all'approvazione dei relativi bandi e che quindi devono avviare le procedure di selezione pubblica</u>, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni <u>entro il 31 dicembre 2018</u>.</p> <p>E' stata altresì specificata la necessità di salvaguardare comunque i diritti degli operatori uscenti nelle more degli adempimenti dei Comuni.</p>
<p>9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le parole: "di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato" sono sostituite dalle parole: "di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato</p>	<p>La norma opera un differimento di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma interviene dunque introducendo un nuovo criterio generale di imposizione, rispetto a quello contenuto nell'articolo 33, comma 5 della legge 99/2009 e ancora nell'articolo 24, commi da 1 a 7 e 9 del D.L. n. 91/2014, che si riferiscono invece al consumo complessivo. Tali norme vengono conseguentemente abrogate in quanto incompatibili e se ne dispone altresì la cessazione degli eventuali effetti che non si siano ancora perfezionati. Con il terzo periodo, si modifica l'ammontare complessivo annuo del contributo corrisposto - come misura di compensazione territoriale - a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. L'attuale comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24</p>

<p>dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi"</p>	<p>dicembre 2003, n. 368, prevedeva la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato. La determinazione ora è invece rapportata ad aliquote della tariffa elettrica "per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi".</p>
<p>Art. 11 (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)</p>	
<p>3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centocinquanta giorni ». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</p>	<p>La norma proroga (dal 30 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse ulteriori € 10 mln per il 2017.</p> <p>Inoltre, dispone che, per l'anno 2017, quota parte delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, e che, di tali risorse, una parte è riservata alle attività culturali nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.</p>
<p>3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».</p>	<p>La norma proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 l'obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici istituiti con decreto del MIBACT. La delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni (d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati), previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.</p>
<p>Art. 12 (Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura).</p>	
<p>1.All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>La norma proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti</p>

<p>a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento. »;</p> <p>b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: « al 31 dicembre 2016 » con le seguenti: « alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 »; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2016 » aggiungere le seguenti: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017. »; al quinto periodo, sopprimere le parole: « , entro il 31 marzo 2016, ».</p>	<p>alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI.</p>
---	--

ART. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

<p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017.</p> <p>Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore »;</p> <p>b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3 ».</p>	<p>La norma interviene ad integrare l'articolo 2 -bis del dl n.193/2016 (cd. "decreto fiscale"). Viene prorogato dal 1° luglio 2017 al 1° ottobre 2017, il termine per l'applicazione delle norme che dispongono il versamento delle entrate comunali riscosse spontaneamente sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili e, solo per le entrate tributarie, mediante F24, ferme restando le modalità di versamento ordinariamente previste per l'IMU e la TASI.</p> <p>L'integrazione di maggior rilievo riguarda però la possibilità per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione iscritti all'Albo ex art. 53 del d.lgs. 446/1997, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017, di effettuare il versamento ai Comuni, purché si avvalgano di "reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore".</p> <p>Si ricorda che il versamento diretto nelle casse dei Comuni delle entrate tributarie e non tributarie da parte dei contribuenti, rappresenta il parziale accoglimento di una proposta dell'Anci, orientata</p>
--	---

	<p>a superare definitivamente una delle principali cause degli episodi di cattiva gestione – in diversi casi di malversazione – che hanno caratterizzato il regime degli affidamenti del servizio di riscossione.</p> <p>La modifica apportata dal dl milleproroghe, rappresenta una specificazione meno restrittiva dell’obbligo di versamento diretto orientata a regolare forme particolari di riscossione che attualmente operano per entrate in genere minori (rete tabaccai), che vengono così equiparate al versamento diretto.</p> <p>L’ambito di applicazione della norma sembra riferibile alle sole entrate diverse da quelle tributarie, tuttavia l’incerta formulazione della disposizione potrebbe condurre ad una diversa interpretazione, comprendente tutte le entrate.</p> <p>Appare infine opportuno che vengano forniti chiarimenti circa l’esatta individuazione delle “reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale” al fine di evitare controversie e difformità interpretative nei rapporti tra concessionari e Comuni in relazione alla possibilità di controllo di questi ultimi sulle attività del concessionario e sull’entità dei versamenti effettuati dai contribuenti.</p> <p>La norma chiarisce, infine (nuovo comma 1-bis) che le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>
<p>4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: « 27 dicembre 2013, n. 147, » sono inserite le seguenti: « e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ».</p>	<p>La norma modificando il comma 26 dell’art. 1 della legge 208 del 2015 consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.</p>
<p>ART. 14 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).</p>	
<p>1. Al comma 492 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera: « 0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; ».</p>	<p>Viene assegnata agli enti coinvolti dai terremoti del 2012 e del 2016 la priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari nell’ambito dei 400 milioni di euro annui del patto nazionale verticale, la cui priorità di assegnazione è individuata dal comma 492 della legge di bilancio 2017. In particolare, tali enti possono chiedere spazi per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali si dispone dei progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.</p>
<p>2. Il termine di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17</p>	<p>Viene prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti</p>

<p>ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.</p>	<p>danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI.</p>
<p>5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2018 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>La norma prevede per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 la proroga all'anno 2018 della sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.</p> <p>I comuni interessati sono quelli situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p> <p>Gli oneri relativi al pagamento delle rate sospese sono pagati a decorrere dall'anno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.</p>
<p>6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.</p>	<p>La norma proroga al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti di qualsiasi genere nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i</p>

	mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
<p>6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 ».</p>	<p>La norma modifica una disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, mirante ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 (terremoti che colpiscono l'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).</p> <p>La norma prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, in particolare concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.</p> <p>Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine ultimo la norma in questione sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.</p>
<p>6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Per gli oneri di spesa quantificati in 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa a suo tempo determinata per gli oneri della ricostruzione (art.3-bis, comma 6, dl n. 95 del 2012).</p>
<p>6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>La norma proroga il termine al 31 dicembre 2017, per la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché per quelli colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto. A questi si aggiungono anche quelli colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.</p> <p>Si tratta dei soggetti che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, per i quali si applica una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario; ciò, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>

	<p>La norma prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Tale termine originario era poi stato successivamente prorogato dall'art. 11, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.</p> <p>La spesa, nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017, è finanziata dai fondi della ricostruzione del sisma 2012.</p>
<p>8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p>Viene assegnato, per l'anno 2017, in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.</p> <p>Il riparto del contributo è affidato ad ordinanze del Commissario per la ricostruzione.</p>
<p>Proroga termine definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento (Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017")</p>	
<p>ART.11 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari).</p>	
<p>14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.</p>	<p>Si ricorda qui, per completezza, la proroga del termine della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, contenuta nel cd dl "Sisma bis", che avrebbe forse trovato più coerente collocazione nel dl milleproroghe.</p> <p>La disposizione di cui al comma 14 differisce al 31 marzo (termine ad oggi previsto dal dl milleproroghe per l'approvazione dei bilanci di previsione) il termine entro il quale devono essere adottati dagli enti territoriali i provvedimenti con i quali gli stessi disciplinano la procedura di «rottamazione» degli atti di ingiunzione di pagamento.</p>